



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IORI, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CUCCA, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GINETTI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PATRIARCA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2019

Istituzione della figura professionale dell’educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante

ONOREVOLI SENATORI. – In tempi di grandi trasformazioni sociali, relazionali e culturali, a fronte di una crescente incertezza educativa, è necessario potenziare lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazione per offrire risposte efficaci alle emergenze educative, affiancare i docenti e i genitori nelle relazioni con gli studenti e le famiglie. La complessità e la criticità di alcune situazioni non può infatti ricadere unicamente sulla figura professionale dei docenti.

L'attuale organizzazione di ogni istituzione scolastica, connotata, ciascuna, da specifiche criticità che possono risolversi più o meno rapidamente ed efficacemente, non prevede in modo strutturale le figure professionali dell'educatore e del pedagogo in funzione di coordinamento, raccordo e supervisione dei processi educativi. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze specifiche, che non coincidono con le competenze dei docenti i quali restano muniti di titolo di studio idoneo e specializzato nella trasmissione dei saperi. Le figure professionali di educatori e pedagogisti sono inquadrati negli ambiti territoriali definiti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. I commi da 594 a 601 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, riconoscono uno specifico percorso accademico per queste figure indicando gli ambiti di intervento, tra cui la scuola.

La scuola è il luogo d'incontro delle diverse storie, delle provenienze sociali e familiari, delle diverse modalità relazionali di cui ogni persona è portatrice, è un luogo

dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere. L'ambiente scolastico deve perciò garantire strategie pedagogiche finalizzate alla crescita personale e sociale, al progetto di sé, al futuro, all'educazione del singolo alunno e di tutta la comunità educante. Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona.

In ambito scolastico è quindi importante creare, per gli alunni e per il personale, le condizioni idonee a costruire un ambiente di vita che faciliti il lavoro educativo, con l'aiuto di figure professionali di supporto nella continua interazione educativa tra alunni-docenti-famiglia. L'inserimento strutturale di specifiche figure consente di accompagnare gli alunni, supportare le famiglie e favorire le buone prassi educative nelle età evolutive.

Si tratta di due professioni distinte, con obiettivi che convergono ma che non sono sovrapponibili. L'insegnante è titolare del processo formativo dei ragazzi e delle ragazze, si muove all'interno di una organizzazione strutturata e normata da leggi, ha le competenze disciplinari e un programma ministeriale da attuare, nel rispetto delle libertà costituzionali. Il pedagogo e l'educatore accompagnano e sostengono l'opera della scuola (genitori-studenti-insegnanti) affinché le relazioni educative siano al centro della comunità nei vari contesti territoriali. Un intervento sistemico, che lavora sui perché, sulle motivazioni, sul senso della condivisione dei percorsi educativi, problematizzando e restituendo domande in una continua ricerca di senso, mantenendo alto lo sguardo pedagogico e la missione educativa della scuola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo, il cyberbullismo, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti con il sostegno alle capacità educative dei genitori e degli insegnanti, sono istituite per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le figure del pedagogo scolastico e dell'educatore scolastico.

Art. 2.

(Pedagogo scolastico)

1. Il pedagogo scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola e, in particolare, nell'elaborazione e realizzazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), svolge una funzione di coordinamento delle azioni formative intraprese dall'istituzione scolastica, in coerenza con le rispettive determinazioni dei competenti organi collegiali. Nel suo ruolo scolastico, il pedagogo si pone a supporto dell'istituzione scolastica e fa riferimento al dirigente scolastico, al quale risponde direttamente del suo operato.

2. Il pedagogo fornisce al collegio dei docenti, alle sue articolazioni ed ai singoli docenti, alle famiglie degli alunni e ai rappresentanti degli enti pubblici e privati impegnati nelle azioni educative, supporto, orientamento, indicazioni operative per una

piena inclusione di ciascun alunno e per favorire al massimo il percorso formativo, anche in linea con gli attuali orientamenti dell'Unione europea in materia di rinnovamento ed efficacia dei sistemi nazionali d'istruzione e di formazione dei paesi membri.

3. Il pedagogo scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al concorso pubblico è la laurea quadriennale in pedagogia o la laurea magistrale nelle classi LM 50, LM 57, LM 85, LM 93 o le lauree previste dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205.

Art. 3.

(Educatore scolastico)

1. Al fine di favorire la crescita e il benessere degli studenti e di assicurare un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante, l'educatore scolastico collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, garantendo percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli e migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe, proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori.

2. L'educatore scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola, accompagna le relazioni tra e con gli insegnanti, i genitori degli studenti e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo delle interazioni educative.

3. L'educatore scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al pubblico concorso è la laurea in Scienze dell'educazione (L19) o il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico come stabilito dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00